



Regione Puglia

1

D.D.L. N.39 DEL 15/12/1993

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 178/A V Legislatura

"Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".



REGIONE PUGLIA

2

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

NORME CONCERNENTI:

"INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO".

RELAZIONE

La salvaguardia del benessere animale e la vigilanza sull'applicazione delle norme protezionistiche assumono aspetti particolari quando si estrinsecano in ambito urbano o in aree comunque antropizzate e hanno per oggetto gli animali da compagnia.

Nelle aree metropolitane si registra una sempre più massiccia presenza di animali familiari non disgiunta da un notevole incremento di animali esotici ad elevato rischio socio - ambientale, in quanto l'uomo ha scoperto l'animale come fonte e/o bersaglio di relazioni affettive, ma anche come oggetto per lo più effimero di stravaganze estetiche e comportamentali.

Connesso all'aumento degli animali in città, l'aumento di casi di maltrattamento degli stessi trova la sua massima espressione collettiva nel deprecato costume dell'abbandono dei cani e dei gatti sulle pubbliche strade, l'attività di controllo e le linee tecniche di intervento trovano difficoltà applicative nella corretta individuazione del proprietario e del detentore responsabile dell'animale.

Tale difficoltà, oltre a rendere imperfetti gli stessi provvedimenti concernenti le misure di profilassi, l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti, le misure restrittive di isolamento, di sequestro, di cattura e di allontanamento, rende altresì inefficace la stessa azione repressiva sanzionatoria nei confronti delle persone che maltrattano gli animali.

Necessità, quindi, individuare il detentore responsabile dell'animale che, in quanto giuridicamente equiparato ad una res, appartiene al capofamiglia o a colui che gestisce o amministra l'immobile o lo spazio pubblico nel quale l'animale stesso trova ricovero ed attenzioni, il quale può quindi legittimamente richiedere l'intervento pubblico, nel mentre viene riconosciuto quale destinatario del provvedimento restrittivo o sanzionatorio posto in essere dalla pubblica amministrazione.

La Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281, integra e modifica a tal fine il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria che, pur prevedendo, nei confronti del cane, la regolare notifica da parte dei possessori con conseguente regi-

./.



strazione, rilevamento dello stato segnaletico ed applicazione di una speciale piastrina, non ha impedito al fenomeno del randagismo, negli ultimi quarant'anni, di divenire un problema di estrema gravità, la cui unica possibile soluzione sembra oggi essere contenuta nel programma di "anagrafe canina".

L'anagrafe canina si è, infatti, imposta come un programma indispensabile:

- 1) per l'individuazione del proprietario o detentore-responsabile del cane, a salvaguardia dei diritti di proprietà e dei doveri connessi;
- 2) per la tutela del benessere animale e del rispetto degli uomini per gli animali;
- 3) per contrastare il fenomeno del randagismo e per gli interventi di prevenzione delle antropozoonosi.

Si ritiene, però, che sarà difficile la messa a punto della fase operativa di questo programma se non si disponga di un sistema di identificazione del cane che sia di facile applicazione in rapporto alla taglia, al mantello ed all'età dei soggetti e che sia di facile lettura anche a distanza di tempo e di spazio, ma soprattutto se non si dispone di una numerazione ufficiale e codificata che sia riservata esclusivamente alla struttura pubblica.

Non deve, però, richiamarci l'attenzione sul prevedibile fenomeno paradossale che si verificherebbe nella prima fase di attuazione di un qualsiasi piano regionale di anagrafe canina e cioè di un maggior numero di cani abbandonati connesso all'assunzione della responsabilità civile da parte del proprietario o detentore-responsabile.

Necessita, pertanto, una corretta e adeguata informazione per evitare allarmismi conseguenti ai danni che i cani possono arrecare.

E' implicita nella realizzazione di un tale piano di interventi la cooperazione degli Enti Professionistici e delle Associazioni Zoofile così come dei Comuni, singoli o associati e delle Province e di quanti altri risultino essere interessati al problema.

Correlati all'intera problematica sono alcuni aspetti legati ad un tipo di approccio, apparentemente alternativo alla sistematica soppressione dei cani randagi catturati (antecedente all'entrata in vigore della L.281/91) e ritenuto comunemente risolutivo, alla piaga del randagismo che si sintetizzano nella controversa prassi della sterilizzazione finalizzata al controllo delle nascite.

Va immediatamente chiarito che la sterilizzazione non comporta necessaria

./.



REGIONE PUGLIA

- 3 -

mente la castrazione, chirurgica o radiologica o chimica, ma si tratta comunque di un procedimento che, a livello di chirurgia di routine, risulta di natura irreversibile, con costi elevati, impiego di grande quantità di personale mezzi e strutture (attualmente inestistenti nel servizio pubblico) e, soprattutto, con tempi di attuazione assai lunghi se rapportati ai normali cicli di ricambio o soltanto di input di animali randagi nei canili pubblici e privati insistenti nel territorio regionale. Non a caso l'art. 2 della L. 281/91 invita a tener conto del progresso scientifico in tema di limitazione delle nascite e, infatti, la ricerca immunologica applicata alla biologia della riproduzione, sembra consentire sin d'ora, in modo ottimale, il superamento dei problemi appena elencati mediante un sostanziale e inerte controllo preventivo sulle nascite attraverso l'attuazione di veri e propri interventi vaccinali stimolanti la produzione di anticorpi nei confronti di vari punti di attacco del sistema riproduttivo ed endocrino. Questo tipo di trattamento, efficace in tutti i mammiferi, agisce nel rispetto dei principi animalisti inducendo una sterilità reversibile, e priva di effetti collaterali, che scompare col cessare dell'efficacia del vaccino a distanza di un certo tempo dalla somministrazione.

Il ritardo con cui la Regione Puglia si appresta ad approvare il presente D.D.L., nonostante numerosi solleciti da più parti pervenuti presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, non ultima la circolare del Ministro Garavaglia n. 33 del 12 agosto 1993, trascorsi ormai più di due anni dalla pubblicazione della Legge quadro 281/91, oltre che da eventi di natura estrinseca è stato in parte determinato da condizioni intrinseche all'oggetto disciplinato in quanto a fronte di una serie di trasformazioni normative e conseguentemente strutturali e funzionali non vi era un'adeguata corrispondenza di disponibilità finanziarie evidentemente insufficienti già nel dettato normativo contenuto nella più volte citata 281/91.

Soltanto nel luglio e nell'ottobre del 1993 si sono, infatti, rese disponibili per la Regione Puglia le somme previste dagli artt. 8 e 9 della ridetta L. 281/91 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale ed ammontanti rispettivamente a lire 92.521.495 per l'esercizio '91 e lire 136.087.920 per l'esercizio '92. Ancorchè esigue, esse rappresentano tuttavia il minimo ma indispensabile contrafforte a sostegno del presente progetto legislativo.

./.



REGIONE PUGLIA

- 4 -

5

DESCRIZIONE DELLA LEGGE PER SOCZI CAPI

Il presente D.D.L. avente per oggetto: "Interventi per la tutela di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" si compone di 13 articoli le cui finalità sono specificate all'art.1 ove sono pure indicati gli enti e le istituzioni interessate.

Estremamente innovative e specifiche sono le funzioni in materia di tutela sanitaria e vigilanza sugli animali d'affezione contenute nell'art.2 ed attribuite ai servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria delle U.S.S.L. L'anagrafe canina viene istituita, al successivo art.3, presso ciascuna USL; vengono altresì disciplinate le modalità di allevamento e commercio dei cani. Il contrassegno di riconoscimento viene definito all'art.4 mediante il sistema del tatuaggio indolore, di notevole rilievo il quarto comma dello stesso art.4 che prevede l'impegno di sistemi di riconoscimento più efficaci che consentano una maggiore facilità di applicazione e la lettura anche a distanza. Sono, infatti, disponibili in commercio sistemi di identificazione con innesto sottocutaneo di "microchips" contenuti in trasponderi biocompatibili: si tratta di minuscoli riflettori di segnale, radiosensibili, che si impiantano con un'apposita siringa e possono essere decodificati anche a distanza attraverso un lettore o scanner leggero e portatile; utilizzano, inoltre, una numerazione preprogrammata con un codice alfanumerico a dieci cifre predisposto a livello centralizzato e che può essere riservato esclusivamente alla USL competente.

Le modalità di recupero degli animali randagi sono disciplinate al successivo art.5 ove si è ritenuto rilevante sottolineare la necessità dell'assistenza di agenti di Polizia Urbana agli operatori addetti alla cattura dei cani vaganti e/o morsicatori, evidentemente in relazione a peculiari competenze di piccolo ordine pubblico. Nello stesso articolo sono altresì condensate particolari misure per la profilassi delle malattie infettive, infestive e zoonosiche degli animali domestici e per la limitazione delle nascite.

Le misure per la protezione dei gatti che vivono in libertà sono contemplate al successivo art.6.

Speciali norme di protezione sono codificate nell'art.7.

Nell'art.8 è disciplinato il trasporto degli animali.

Le competenze in materia di ricovero e custodia dei cani sono affidate ai Comuni, singolarmente o in forma associata, dall'art.9, mentre al successivo art.10 sono previste le modalità del ricovero. In particolare, il terzo comma dell'art.10 stabilisce che dopo il periodo di custodia temporanea di 60

./.



REGIONE PUGLIA

- 5 -

6

giorni, gli animali debbano essere trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente. A tal proposito deve essere presa in considerazione l'ipotesi di istituire riserve provinciali o interprovinciali, individuando apposite aree marginali da recintare e gestire in collaborazione con enti ed associazioni protezionistiche e ambientaliste e sotto il controllo di organismi provinciali. Tali aree potrebbero costituire le strutture adibite al ricovero permanente di cui al citato terzo comma dell'art. 10 ed in esse potrebbero essere introdotti i cani non ritirati dal canile previo trattamento vaccinale, antiparasitario e antifeccoziativo.

I requisiti delle strutture di cui ai citati artt. 9 e 10 sono previsti al successivo art. 11 dove, alla lettera c, si fa ancora riferimento, in termini generici, ad "altre idonea struttura di ricovero pubblico o privato" che si potrebbe ragionevolmente identificare con i sopradescritti perchè di riserva provinciali o interprovinciali per il ricovero permanente dei cani.

Speciali norme igienico-sanitarie sono previste al successivo art. 12. Specifici corsi di istruzione e aggiornamento per il personale delle U.S.M. e per il personale comunale adibito alle strutture di ricovero e custodia dei cani nonché particolari programmi di informazione ed educazione alla tutela e al rispetto degli animali sono contemplati nell'art. 13.

L'art. 14 disciplina la partecipazione dei privati.

All'art. 15 è prevista l'istituzione di un albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ai fini della concessione dei contributi per progetti specifici.

Una commissione consultiva che si riunisce annualmente è prevista all'art. 16 con finalità di programmazione e verifica dei piani attuativi del presente D.D.L.

L'art. 17 reca norme finanziarie, specificandone impieghi e ripartizioni.

L'art. 18, recante norme transitorie, garantisce, in sede di prima applicazione, la ristrutturazione o la costruzione di una struttura per il ricovero e la custodia dei cani in ogni capoluogo di provincia.

Il complesso dei 10 articoli sopradescritti corrisponde ad un unico e organico corpo normativo, riflettente le linee tecniche e gli indirizzi contenuti nella L. 281/91, che si pensa possa condurre a medio e lungo termine ad una definitiva soluzione del problema rappresentato dal fenomeno del

./.

L'2 fl



REGIONE PUGLIA

- 6 -

7

vandagismo e, in particolare, dell'abbandono degli animali nel territorio regionale pugliese.

Dot. Leopoldo Almerico





REGIONE PUGLIA

8

~~DIREZIONE~~ D.D.L. AVENTE PER OGGETTO:

" INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" .

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

ART. 1

(Finalità)

2

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo- animale- ambiente ed in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà ed i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.
2. Per le finalità di cui al precedente comma la Regione si avvale della collaborazione dei comuni, dei servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria delle Unità Sanitarie Locali e delle attività di enti e di associazioni protezionistiche.

1/1

h



REGIONE PUGLIA

ART. 2

10

(Tutela sanitaria e vigilanza degli animali d'affezione)

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le Unità Sanitarie Locali.
2. Per i compiti di cui al comma precedente, le Unità Sanitarie Locali possono utilizzare, a titolo volontario e gratuito, i soci delle associazioni zoofile che operano nell'ambito regionale.
3. Ai servizi di Igiene ed Assistenza Veterinaria delle Unità Sanitarie Locali sono attribuite le funzioni di:
 - a) tenuta dell'anagrafe canina;
 - b) controlli clinici, trattamenti immunizzanti ed antiparassitari, terapie d'urgenza;
 - c) controllo della popolazione canina e felina;
 - d) predisposizione e adozione di misure collettive per la limitazione delle nascite e vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da privati o da associazioni ed enti zoofili e da società cinofile;
 - e) determinazione delle categorie degli animali che vivono nelle aree urbane;
 - f) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili comuni all'uomo ed agli altri animali nelle aree urbane;
 - g) predisposizione e attuazione di piani speciali per la prevenzione delle zoonosi nelle donne e nei bambini;
 - h) prevenzione e controllo delle lesioni dovute ad animali;
 - i) constatazione di morte degli animali, esclusi bovini, equini, suini ed ovini, e la certificazione di avvenuta distruzione;
 - l) contenimento delle sovrappopolazioni animali;
 - m) predisposizione di interventi atti a garantire e tutelare il benessere degli animali;
 - n) controllo e vigilanza sugli alimenti per i piccoli animali;
 - o) formazione del personale veterinario ausiliario;
 - p) informazione e divulgazione sanitaria veterinaria;
 - q) accertamento di responsabilità dei proprietari di animali;
 - r) vigilanza e controllo sul commercio, sui concentramenti di animali e sulle mostre di animali, nonché sui circhi che impiegano animali;
 - s) organizzazione e gestione dei programmi e servizi di sanità pubblica in materia di igiene urbana veterinaria;

./.



REGIONE PUGLIA

11

- t) ogni altro intervento che si renda necessario nell'ambito delle competenze relative all'igiene urbana veterinaria e della profilassi della rabbia.
- 2. Ciascuna Unità Sanitaria Locale deve essere dotata di almeno un ambulatorio veterinario per il pronto soccorso e l'osservazione sanitaria.

11
H



REGIONE PUGLIA

ART. 3

(2)

(Anagrafe canina)

1. Tutti i cani devono essere iscritti, entro i primi tre mesi di vita, all'anagrafe canina istituita presso ciascuna Unità Sanitaria Locale.
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare alla anagrafe canina, presso l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro 15 giorni dall'avvenimento.
E' tenuto altresì a comunicare il mutamento della propria residenza.
3. Le Unità Sanitarie Locali istituiscono l'anagrafe canina entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
I detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
4. La Giunta Regionale approva la scheda individuale dell'anagrafe canina, che deve essere adottata da ciascuna Unità Sanitaria Locale della Regione.
5. La scheda riporta i seguenti dati: caratteristiche dell'animale; luogo e data di nascita, nome, generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore; il numero della Unità Sanitaria Locale di appartenenza, la sigla della provincia e il numero progressivo.
6. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
7. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:
 - a) i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza ;
 - b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio negli impianti e strutture specificatamente autorizzati.
8. L'anagrafe canina è tenuta sotto la responsabilità del dirigente dell'area di sanità animale del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale.
9. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno; in ogni caso, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico degli animali e sono tenuti a segnalare la cessione e la vendita di cani all'anagrafe canina dell'Unità Sanitaria Locale di residenza degli acquirenti o destinatari.

M



REGIONE PUGLIA

ART. 4

13

(Contrassegno di riconoscimento)

1. Entro 90 giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'anagrafe canina, il cane è contrassegnato da un codice di riconoscimento, indelebile e leggibile impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o sul padiglione au ricolare destro recante la sigla della provincia, il numero della Unità Sanitaria Locale e un numero progressivo per ciascuna Unità Sanitaria Locale.

L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo particolari condizioni.

2. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite a cura del servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale.
3. Possono essere esentati dall'identificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.
4. La Giunta Regionale può disporre l'impiego di sistemi di riconoscimento diversi dal tatuaggio.



REGIONE PUGLIA

ART.5

14

(Profilassi e recupero degli animali randagi)

1. Spetta ai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali con l'assistenza di Agenti di polizia giudiziaria, l'esercizio della cattura dei cani vaganti, il recupero degli stessi e la loro assegnazione ai servizi comunali, ai privati e alle Associazioni protezionisti che.
2. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla individuazione del proprietario e alla restituzione dell'animale. I cani non anagrafati di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario, devono essere iscritti all'anagrafe canina.
3. Gli animali non reclamati entro 60 giorni possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche.
4. I cani accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità a insindacabile giudizio del Veterinario operatore dell'Unità Sanitaria Locale.
5. I servizi di igiene ed assistenza Veterinaria delle Unità Sanitarie Locali per la profilassi delle malattie infettive, infestive e zoonosiche degli animali e con il consenso dei proprietari o detentori, attuano interventi preventivi e successivi per il controllo degli animali domestici, anche ai fini della limitazione delle nascite con mezzi farmacologici o chirurgici, a titolo oneroso, servendosi delle proprie strutture o dei presidi Veterinari privati.



REGIONE PUGLIA

ART. 6

15

(Protezione dei gatti in libertà)

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro " habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sottoposti a trattamenti antifecondativi o sterilizzanti dal servizio di igiene ed assistenza Veterinaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. Enti ed Associazioni zoofile possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili, conformemente al quarto comma dell'articolo 5.
5. Le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

JK

H



REGIONE PUGLIA

16

ART. 7

(Misure di protezione)

1. Chiunque possiede o detiene, animali a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. E' fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detenga, a qualunque titolo, animali di denunciarli al servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme vigenti.
3. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali nel caso di cucciolate indesiderate o rinunciare alla proprietà di cani.
L'interessato è tenuto a darne comunicazioni al comune o al servizio Veterinario delle Unità Sanitarie Locali che dispongono affinché siano trasferiti alle strutture di ricovero.
4. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene.
5. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
6. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio degli animali stessi.



REGIONE PUGLIA

ART. 8

17

(Trasporto degli animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alle specie, con esclusioni di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie di animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n.624, emanato in attuazione della direttiva CEE n.77/459 in materia di protezione animali.

[Handwritten initials]

[Large handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

ART. 9

18

(Ricovero e custodia dei cani)

1. Spetta ai comuni, singolarmente o in forma associata, assicurare:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento;
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento;
2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture. Alla operatività di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile sotto controllo e secondo le direttive del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.
3. Spetta ai comuni il mantenimento, la pulizia e la disinfezione di animali e delle strutture di custodia e ricovero.



REGIONE PUGLIA

ART. 10

19

(Modalità di ricovero)

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea e sottoposti ad osservazione veterinaria da parte dei servizi di igiene ed assistenza veterinaria delle Unità Sanitarie Locali di competenza. Qualora si tratti di cani anagrafati la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di 60 giorni; trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente.
4. Le spese per la cattura e custodia dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari sulla base di tariffe determinate dall'ente gestore.

Handwritten initials or signature on the left side of the page.

Large handwritten signature or stamp on the right side of the page.




REGIONE PUGLIA

ART. 11

20

(Requisiti delle strutture)

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente articolo 9 devono essere costituite:
 - a) di un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
 - b) di un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
 - c) di un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Si può prescindere da tale reparto purchè i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero pubblico o privato, all'uopo formalmente convenzionata;
 - d) di una sardigna per la distruzione delle spoglie di animali morti o di sostanze varie.
2. Per dette strutture, a titolo di trasferimento, possono essere considerati i requisiti minimi dimensionali previsti dall'allegato II del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116.



REGIONE PUGLIA

ART. 12

21

(Norme igienico - sanitarie)

1. Nelle strutture di ricovero per i cani, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. A tal fine la struttura deve essere convenientemente isolata dalle abitazioni e non deve sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie ed annonarie; deve essere garantito un sufficiente approvvigionamento idrico e gli scarichi devono essere effettuati secondo le disposizioni dell'igiene di depurazione delle acque; i box devono essere facilmente lavabili, disinfettati e devono garantire la ricettività privata senza inconvenienti per il benessere degli animali.
3. Nelle strutture di ricovero per i cani deve essere garantita l'assistenza veterinaria permanente, con l'obbligo di intervento nei casi di urgenza, allo scopo di effettuare immunizzazioni, soppressioni eutanasiche od interventi terapeutici.
4. Ai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali sono affidate la vigilanza tecnico- funzionale e sanitaria nonché il controllo delle strutture di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e competono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.



REGIONE PUGLIA

ART. 13

22

(Aggiornamento e formazione del personale)

1. I comuni, le Unità Sanitarie Locali e le organizzazioni zoofile, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi per il controllo della popolazione canina e per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani.
2. La Giunta Regionale, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali e con le associazioni zoofile, predispone programmi annuali di informazione e di educazione alla tutela ed al rispetto degli animali.

22

22



REGIONE PUGLIA

ART. 14

23

(Partecipazione dei privati)

1. I comuni per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi aventi finalità zoofile, previa stipulazione di convenzioni.
2. I comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Handwritten initials

Handwritten mark

Large handwritten signature



REGIONE PUGLIA

24

ART. 15

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

1. Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituito l'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Possono essere iscritte le associazioni costituite per atto pubblico, operanti nell'ambito regionale, che ne facciano richiesta.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni dovranno presentare domanda scritta, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e la assenza di scopo di lucro, l'indicazione degli organi di gestione e le generalità del legale rappresentante.
3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego dell'iscrizione, previa decisione della Giunta.
4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritti all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi per progetti specifici.



REGIONE PUGLIA

ART. 16

(Commissione consultiva)

1. Presso l'assessorato regionale alla sanità è costituita una commissione consultiva, che si riunisce almeno una volta all'anno, presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, ed è composta:
 - dall'assessore regionale all'ambiente o da un suo delegato;
 - da un funzionario del servizio veterinario regionale;
 - da 5 responsabili dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali e comunque uno per provincia, designati dagli ordini provinciali;
 - da 5 rappresentanti di organizzazioni zootecniche regionali iscritti all'albo regionale, designati dalle stesse;
 - da 1 funzionario dell'assessorato alla sanità con mansioni di segretario.
2. La commissione è sentita ~~preparativamente~~ in materia di programmazione e verifica dei piani e dei programmi attuativi della presente legge.



1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, stabilisce le tariffe relative alle operazioni relative all'iscrizione nell'anagrafe canina di cui all'art. 3 e di contrassegno di cui all'art. 6, nonché alle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) ed l), di cui all'art. 5, comma 5.
2. Sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di entrata e di uscita, rispettivamente denominati "Assegnazione statale di parte corrente per interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L. 14/8/91, n. 201" e "Trasferimenti a U.P.S.L. ed enti pubblici per interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L. 14/8/91, n. 201".
3. Nel capitolo di entrata confluiscono le quote assegnate alla regione a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 201 e le somme introitate dai privati, alla stregua delle tariffe di cui al precedente comma 1. Detti proventi sono riscossi dalle Unità Sanitarie Locali e versate su periodicità semestrale alla regione.
4. Le disponibilità finanziarie di cui al precedente comma sono utilizzate dalla Giunta Regionale, con specifici programmi redatti sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 15 ed esaminato le eventuali proposte delle associazioni per la protezione degli animali come segue:
 - a) fino a una quota non superiore al 5% della disponibilità per:
 - programmi di informazione e corsi di aggiornamento di cui alle lettere a) e b) del comma 4. dell'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 201;
 - interventi di cui al comma 5. dell'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 201;
 - contributi di cui al comma 4. dell'art. 15 della presente legge;
 - b) la restante disponibilità è attribuita ai comuni e alle comunità montane a titolo di contribuzione per la realizzazione degli interventi di loro competenza, tenuto conto:
 - della consistenza, nei rispettivi territori, del randagismo;
 - della presentazione di programmi coordinati di riciclaggio e istituzione di canile e rifugi per cani.Le contribuzioni devono preferire i programmi presentati dai comuni in forma associata.



REGIONE PUGLIA

ART. 18

87#

(Norme transitorie)

In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di un canile in ogni capoluogo di provincia.

2

4

7

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione
Consiliare il 20.12.83